

N.

Numero: 1217/AV2

Data: 04/08/2014

Pag.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
1217/AV2 DEL 04/08/2014

Oggetto: Pagamento indennità sostitutiva ferie maturate e non godute dall' ex dipendente Berluti Stefano. Provvedimenti conseguenti.

## IL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 2

- • - • -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

#### -DETERMINA-

1. di disporre il pagamento di giorni di ferie non godute dal dipendente relative all'anno 2011:

Dipendente	Data cessazione	Giorni di ferie	Spesa	Competenze	Oneri	Irap
Berluti Stefano	30/11/2011	9	1.301,54	980,04	238,20	83,30

- 2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.301,54 (comprensiva di oneri e IRAP) è già stato previsto negli esercizi precedenti nel fondo 02.02.01.01.01 (fondo oneri da liquidare al personale ex ZT4 Senigallia).
- 3. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente (Dott.ssa Lorella Pietrella)



Numero: 1217/AV2

Data: 04/08/2014

Pag. **2** 

# Per il parere infrascritto:

## U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono stati previsti negli esercizi precedenti nel fondo 02.02.01.01.01 (fondo oneri da liquidare al personale ex ZT4 Senigallia) e non comporta, pertanto nessun onere a carico del bilancio aziendale;

Il Dirigente	Il Responsabile del Procedimento
Controllo di Gestione AV2	U.O. Bilancio
(D.ssa Maria Letizia Paris)	(D.ssa M. Grazia Maracchini)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero: 1217/AV2

Data: 04/08/2014

Pag.

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### U.O. GESTIONE PERSONALE

### □ Normativa di riferimento

- art. 36 della Costituzione;
- art. 2109 del C.C.;
- D.Lgs. 66/2003, art. 20;
- Art. 21 del CCNL/94-96 e successive modifiche ed integrazioni Area Dirigenza Medico-Veterinaria;
- Art. 19 del CCNL/97 e successive modifiche ed integrazioni personale e enti del Comparto del SSN;
- Decreto legge n.95 del 6/7/2012 convertito nella legge n.135 del 7/8/2012;

#### □ Motivazione:/

Il Sig. Berluti Stefano, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Esperto –cat. Ds di questa Area Vasta n. 2, con attività lavorativa presso la sede di Senigallia e' cessata dal servizio dal 01/01/2011, per recesso volontario con diritto a pensione.

Il dipendente stesso con nota del 22/05/2012 prot. n. 8316 trasmessa per competenza al Dirigente Responsabile del Servizio Personale della ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia significava quanto segue: "Il sottoscritto Berluti Stefano, già dipendente di ruolo di codesta Azienda Sanitaria, collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 2011, chiede la liquidazione delle 9 (nove) giornate di ferie dell'anno 2011 che non ha potuto godere per motivi di servizio e per il passaggio delle funzioni amministrative ad altri colleghi. L'impossibilità di usufruire delle ferie potrà essere confermata dal proprio Dirigente Amministrativo, dott. Rocchi Emanuele, al quale il sottoscritto, a suo tempo aveva fatto presente tale proposta....omissis.....".

In calce alla prefata nota il dott. Rocchi Emanuele in pari data autorizzava, per quanto di competenza la richiesta del dipendente.

Stante la non corresponsione di alcun emolumento a titolo di monetizzazione di ferie maturate e non godute all'atto della cessazione dal servizio, in data 29/10/2013 prot. n. 123372 il Berluti inviava una nota di sollecito rimarcando che "L'impossibilità di usufruire delle ferie era già stata confermata dal proprio Dirigente Amministrativo in calce alla nota del 21 maggio 2012, inoltrata all' Ufficio Personale." Lo stesso rafforzava il diritto all'indennità sostitutiva puntualizzando che: "Si ricorda che il rapporto di lavoroera già cessato prima dell'entrata in vigore dell' art.5 del D.L. n. 95/2012 come espresso dalla Funzione Pubblica con circolare n. 32937 del 6 agosto 2012 sulla salvaguardia delle situazioni che si sono prima dell'entrata in vigore del dispositivo normativi".

Da ultimo non avuto nessun riscontro nel merito il Berluti con nota del 06/06/2014 prot. n. 65557 nel rimarcare le ragioni già citate nelle precedenti note appalesa una disparità di trattamento rispetto ad "- altri dipendenti nella stessa situazione sono stati già liquidati da tempo" con riserva, in caso di non ottemperanza, e senza ulteriori comunicazioni, ad adire le vie legali più opportune.

Questa U.O. in via prioritaria ha provveduto alla verifica del cartellino marcatempo dell'ultimo mese di servizio dell'ex dipendente Berluti Stefano verificando effettivamente che al 30/11/2011 residuavano n. 9 giorni di ferie maturati e non goduti.



Numero: 1217/AV2

Data: 04/08/2014

Pag. **4** 

Il diritto alle ferie e' un diritto costituzionale, esplicitamente previsto dall'art. 36 della Costituzione. Tale diritto viene ribadito dal Codice Civile che, all'art. 2109, sancisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile e rinvia alle norme ed ai contratti collettivi di lavoro per una più puntuale disciplina di tale diritto.

Per quanto concerne il personale del comparto del Servizio Sanitario nazionale la norma che disciplina le modalità di fruizione delle ferie e' l'art.19 del CCNL 1994/97 e successive modificazioni; in particolare il comma 8 stabilisce: "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodo compatibile con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente" il comma 15 stabilisce: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza":

I contratti collettiva d'altra parte prevedono la possibilità della corresponsione di una somma di denaro che va a sostituire il mancato godimento delle ferie. Non si tratta dunque di monetizzare un diritto, essendo preclusa al lavoratore la rinuncia preventiva alle ferie in cambio della corresponsione di una somma di denaro, ma di indennizzare un disagio derivante dal mancato godimento di quel diritto, per cause non imputabili al lavoratore ma alle problematiche connesse a carenze di personale o di organizzazione dei servizi.

La documentazione sopra prodotta ed acquisita agli atti di questa Amministrazione comprova la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per poter procedere al pagamento sostitutivo, a favore dell' ex dipendente Berluti Stefano, delle indennità spettante per le ferie non godute, in quanto la mancata fruizione non risulta imputabile alla volontà del dipendente, essendo stata invece determinata, da esigenze di servizio come peraltro confermato dal Dirigente di riferimento dott. Emanuele Rocchi.

Devesi in proposito far presente che il suddetto principio e' confermato da una costante e consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV n.7295/2010, Corte Cassazione sez. un. 9146/2009) la quale, esplicitando ed applicando i principi legislativi e contrattuali, sancisce che nel caso in cui il lavoratore non abbia goduto le ferie per ragioni di servizio e comunque non imputabili ha diritto a vedersi riconosciuta una indennità sostitutiva.

Dare atto che le ferie non godute dal sopra indicato dipendente sono riferiti a periodo lavorativo precedenti all'emanazione del decreto legge n.95 del 6/7/2012 convertito nella legge n.135 del 7/8/2012 contenente "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati", il quale prevede, all'art. 5 comma 8, il divieto di monetizzare ferie e permessi non goduti ai dipendenti pubblici.

Trattandosi di ferie maturate comunque nell' anno 2011, si ritiene che la monetizzazione delle stesse possa definirsi compatibile con il dettato normativo di cui al D.L. n.95/2012, considerato che il principio generale di irretroattività della legge stabilisce che nessuna norma debba avere effetto nei confronti di situazioni pregresse, a meno che non sia specificatamente previsto. A riguardo, tutti i fatti rientranti nella fattispecie disciplinata dalla legge, ma verificatisi prima della sua entrata in vigore, non sono regolati dalla norma stessa (cit. Art. 11 – Disposizioni sulla legge in generale).

A tal riguardo si richiama la nota esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0032937 P-4 17.1.7.5 del 06/08/2012 riguardo alla problematica di carattere temporale. La nota infatti prevede che ".... omissis..... pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non e' stata esplicitamente prevista. Così la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione.... omissis...."



Numero: 1217/AV2

Data: 04/08/2014

Pag. **5** 

Rilevato che nella fattispecie di cui al presente provvedimento si debba procedere al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non usufruite per cause indipendenti della volontà dell' ex dipendente Berluti Stefano, attribuibili unicamente ad esigenze proprie della struttura diretta dal Dott. Emanuele Rocchi che nel validare la richiesta stessa ha legittimato la richiesta indennitaria.

### □ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra si propone:

• di disporre il pagamento di giorni di ferie non godute dal dipendente relative all'anno 2011:

Dipendente	Data cessazione	Giorni di ferie	Spesa	Competenze	Oneri	Irap
Berluti Stefano	30/11/2011	9	1.301,54	980,04	238,20	83,30

• di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.301,54 (comprensiva di oneri e IRAP) è già stato previsto negli esercizi precedenti nel fondo 02.02.01.01.01 (fondo oneri da liquidare al personale dipendente ex ZT4 Senigallia).

Il Responsabile del Procedimento (Dott. Bruno Valentini)

- ALLEGATI -

Nessun allegato